

REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE DEI FONDI COMUNI DI
INVESTIMENTO MOBILIARI ALTERNATIVI ITALIANI RISERVATI
GESTITI DA GLOBAL SELECTION SGR S.P.A.

GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND
E
CHINA MANAGERS SELECTION FUND

FONDI FEEDER

VALIDO DAL 1 OTTOBRE 2022

INDICE

PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA.....	3
PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI	6
ART. 1 SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI	6
1.1 Parte relativa a tutti i Fondi Feeder	6
1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo	7
ART. 2 PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE	9
ART. 3 SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI.....	10
3.1 Spese a carico dei singoli partecipanti	10
3.2 Spese a carico dei fondi.....	11
3.3 Spese a carico della SGR.....	12
PARTE C: MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO.....	12
ART. 1 - LA SOCIETÀ DI GESTIONE.....	12
ART. 2 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE.....	13
ART. 3 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA DEPOSITARIA	13
ART. 4 - PARTECIPAZIONE AI FONDI.....	14
ART. 5 - DEFINIZIONI	16
ART. 6 - SOTTOSCRIZIONE	17
ART. 7 - SOTTOSCRIZIONI SUCCESSIVE	19
ART. 8 - RIMBORSI.....	19
ART. 9 - OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI E CLASSI DI QUOTE DEGLI STESSI	20
ART. 10 - TRASFERIMENTI DI QUOTE.....	22
ART. 11 - QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE.....	22
ART. 12 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO NETTO DI CIASCUN FONDO	24
ART. 13 - VALORE UNITARIO DELLA QUOTA E SUA PUBBLICAZIONE	24
ART. 14 - SCRITTURE CONTABILI	25
ART. 15 - REVISIONE CONTABILE.....	26
ART. 16 - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	26
ART. 17 - LIQUIDAZIONE DEI FONDI	27
ART. 18 - FORO COMPETENTE.....	28

**E' FATTO OBBLIGO DI CONSEGNA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE**

Il presente regolamento è stato approvato dall'Organo Amministrativo della Global Selection SGR S.p.A. dopo averne verificato la conformità alle disposizioni dell'art. 39 commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 58/98 (Testo Unico della Finanza). Il presente regolamento e le relative modifiche non sono soggette all'approvazione della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Testo Unico della Finanza e non trovano, pertanto, applicazione le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia.

PARTE A) - SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione tipologia e durata dei fondi	<p>Fondi di investimento denominati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Global Managers Selection Fund • China Managers Selection Fund (congiuntamente i "Fondi Feeder") ISIN: Global Managers Selection Fund A: IT0003407100 Global Managers Selection Fund I: IT0004399579 Global Managers Selection Fund D: IT0004953722 Global Managers Selection Fund B: IT0004268352 China Managers Selection Fund A: IT0004268295 China Managers Selection Fund I: IT0004399678 China Managers Selection Fund D: IT0004953755 China Managers Selection Fund B: IT0004268337 I Fondi Feeder si propongono di investire i rispettivi patrimoni principalmente (ossia almeno il 85% del proprio attivo) rispettivamente nei comparti Selection Holdings, Atlantic Selection, Classe di azioni F e Selection Holdings – China Selection, Classe di azioni F della Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese riservata ad investitori professionali denominata Selection Holdings SA, SICAV-FIAR (di seguito "Fondo Master"), qualificandosi pertanto, ai sensi all'art. 1, lett. m-novies del TUF, come fondi feeder del citato Fondo Master. La durata di ciascun fondo è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione del consiglio d'amministrazione della SGR, da assumersi almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio	<p>Global Selection SGR S.p.A. – Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca del Ceresio di Lugano, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento (di seguito "Società di gestione" o "Società" o "SGR") – autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 51 della Sezione Gestori di FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs 58/98") – con sede in Milano, via Tamburini 13.</p> <p>La gestione dei Fondi compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni</p>

	<p>poste dal d.lgs. 58/98, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.</p> <p>La SGR può essere contattata per posta all'indirizzo sopra riportato e/o attraverso i seguenti mezzi di comunicazione a distanza: email : info@globalselectionsgr.it tel : +39 02 30377 301 fax : +39 02 30377 349 Il sito Internet della SGR è: www.globalselection.it</p>
Depositario	<p>BNP Paribas S.A. – Succursale Italiana con sede in Piazza Lina Bo Bardi 3, Milano 20124, iscritta all'albo delle Banche al n. 5482 è il depositario dei Fondi (di seguito "Banca Depositaria").</p> <p>Il depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs 58/98 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.</p> <p>L'ultimo rendiconto della gestione del Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione presso la sede del depositario e le dipendenze del medesimo ubicate nelle città capoluogo di regione.</p> <p>Il sito Internet del depositario è: https://cib.bnpparibas</p>
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore ed eventuali modifiche regolamentari	<p>Il valore unitario della quota per ciascuno dei Fondi gestiti, è determinato dalla SGR con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi riferiti all'ultimo giorno lavorativo di ogni mese solare.</p> <p>Il valore così calcolato è pubblicato con cadenza mensile sul sito internet della SGR, all'indirizzo www.ceresioinvestors.com, con l'indicazione della data cui si riferisce.</p> <p>Sul medesimo sito internet è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.</p> <p>A titolo informativo la SGR potrà fornire indicazioni sul valore unitario della quota con periodicità quindicinale o inferiore.</p>
Categorie di investitori e Classi di quote	<p>La sottoscrizione dei fondi è consentita sia ad investitori professionali che ad investitori non professionali.</p> <p>Ai sensi dell'Articolo 14, comma 2 del Decreto nr. 30 del 5 marzo 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come modificato dal Decreto 13 gennaio 2022, n. 19, la partecipazione minima iniziale degli investitori non professionali è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stabilità in Euro 500.000. = (cinquecentomila) e non è frazionabile. b) nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non inferiore a Euro 100.000.= (centomila) a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Il sottoscrittore è tenuto a fornire informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario e sugli investimenti in FIA. c) nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafoglio non inferiore a 100.000. = (centomila)

	<p>I fondi prevedono tre classi di quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Classe A, con commissione di gestione annua pari a 1.8%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni. • Classe B, con commissione di gestione annua pari a 0.65%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni, investimento minimo iniziale pari a Euro 5.000.000.= (cinquemilioni) e ristretta ad una determinata categoria di sottoscrittori come definita nella Parte C dall'Art 4 par 3; • Classe I, con commissione di gestione annua pari a 1,10%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni, investimento minimo iniziale pari a Euro 5.000.000.= (cinquemilioni) e ristretta ad una determinata categoria di sottoscrittori come definita nella Parte C dall'Art 4 par 3. • Classe D, a distribuzione dei proventi, con commissione di gestione annua pari a 1.30%, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni e investimento minimo iniziale pari a Euro 1.000.000 (un milione), sottoscrivibile annualmente secondo quanto previsto all'art.6 par.6.
Rappresentante Svizzera	in Ai sensi dell'Articolo 13(2) (h) CISA la Società ha nominato quale rappresentante e paying agent in Svizzera: Banca del Ceresio SA Via della Posta, 7 CH-6900 Lugano

PARTE B) – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Art. 1 Scopo, oggetto, politica di investimento dei Fondi

1.1 Parte relativa a tutti i Fondi Feeder

1. Scopo dei Fondi di seguito descritti è, in termini generali, quello di ottenere rendimenti assoluti in Euro del capitale investito a medio e lungo termine, attraverso l'investimento prevalente in parti del rispettivo comparto del Fondo Master.
2. È facoltà del gestore detenere una parte del patrimonio dei Fondi in liquidità per esigenze di tesoreria e, più in generale, assumere, in relazione a specifiche situazioni congiunturali, scelte anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.
3. La Società di Gestione si impegna a rendere note all'investitore, tramite la relazione semestrale nonché il rendiconto annuale di ciascun Fondo Feeder, le scelte generali d'investimento effettuate e le motivazioni a queste sottostanti.
4. Nel caso in cui l'emissione o il rimborso delle parti del rispettivo comparto del Fondo Master siano temporaneamente sospesi, la Società di Gestione si riserva la facoltà di sospendere, per lo stesso periodo di tempo, l'emissione e il rimborso delle quote del corrispondente Fondo Feeder.
5. La valuta di denominazione dei Fondi Feeder è l'Euro.
6. I rischi connessi alla partecipazione ai Fondi sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità dei Fondi. Tali rischi sono acuiti dal fatto che i Fondi oggetto del presente Regolamento sono di tipo alternativo e, pertanto, gli investimenti possono essere effettuati in deroga ai divieti ed alle norme prudenziali di contenimento e di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia per i fondi ordinari. L'investimento in fondi alternativi insediati all'estero comporta altresì una specifica componente di rischio derivante dalla circostanza che il gestore o i fornitori di servizi di gestione amministrativa di alcuni dei fondi alternativi oggetto di investimento potrebbero a loro volta non essere soggetti a forme di vigilanza prudenziale, nonché dal fatto che tali OICR possono far uso di leva anche senza alcun limite di utilizzo.
7. I Fondi, nel rispetto di quanto sopra indicato circa l'indirizzo degli investimenti, potranno essere investiti anche esclusivamente in parti di altri OICR istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società italiane o estere alla stessa legate tramite controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta (OICR collegati) purché i programmi di investimento del Fondo da acquisire siano compatibili con quello del fondo acquirente. Sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti degli OICR acquisiti né viene considerata ai fini del computo delle commissioni di gestione la quota del fondo rappresentata da parti di OICR collegati, salvo quanto previsto dal successivo Art. 3 par. 2. Inoltre nella propria operatività la SGR potrà porre in essere operazioni con parti correlate in relazione alle quali abbia, direttamente o indirettamente, un interesse in conflitto con quello dei Fondi, che potrà derivare dal verificarsi di una o più delle seguenti situazioni e/o rapporti, che potranno sussistere congiuntamente o disgiuntamente:
 - prestazione congiunta dell'attività di gestione di più OICR;
 - presenza, negli organi di amministrazione e controllo degli emittenti, di soggetti riconducibili al gruppo di appartenenza della SGR;
 - negoziazione di strumenti finanziari con società collegate.

Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide, compresi depositi bancari, e in strumenti finanziari di breve-media scadenza. Resta inoltre salva la

facoltà di investire parte del patrimonio dei Fondi in strumenti derivati ai fini di copertura del rischio, oltre alla facoltà di coprire il rischio valutario relativo agli investimenti non denominati in Euro.

8. Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore finanziario e Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sull'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili (insieme regolamento ESG).

La SGR, così come il Gestore dei Fondi Master, non stanno attualmente integrando i rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) nelle loro decisioni di investimento in conformità con il Regolamento ESG che diventerà pienamente applicabile il 10 marzo 2021.

Sebbene alcuni fattori correlati a ESG possano essere presi in considerazione, il Regolamento ESG richiederà, tra gli altri, l'istituzione di una specifica politica ESG e l'esecuzione di due diligence correlate a ESG e di un processo di gestione del rischio sui fondi sottostanti, allo scopo, ad esempio, di identificare settori, industrie ed emittenti che devono essere esclusi dal pertinente fondo.

In questo contesto, la conformità al Regolamento ESG richiederà la considerazione di quanto segue:

- Fattori ambientali come la transizione verso un'economia verde o la riduzione del consumo di energia da fonti non rinnovabili, la riduzione dei rifiuti non riciclati, l'impronta di carbonio e l'esclusione di alcune industrie;
- Fattori sociali come l'uso del lavoro minorile e del lavoro nelle carceri forzate, le norme fondamentali del lavoro, compreso il diritto alla contrattazione collettiva, le denunce, le norme generali sul posto di lavoro e le politiche di prevenzione degli infortuni sul lavoro o gli investimenti in comunità socialmente svantaggiate; e
- Fattori di governance come la composizione del consiglio, la retribuzione, l'uguaglianza di genere e il divario retributivo, le moderne politiche sulla schiavitù e l'adesione alle convenzioni fondamentali del lavoro, nonché agli adempimenti fiscali.

Quando si applica un processo di screening ESG - sia ai sensi dell'articolo 8 che dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa relativa alla sostenibilità nel settore finanziario - si dovrà considerare quanto lo screening ESG negativo o positivo può influire sulla capacità di investire in fondi più redditizi e in quale misura le località geografiche e settori specifici possono, ad esempio, essere esclusi dal fondo pertinente. Laddove viene applicata la due diligence rafforzata relativa ai fattori ESG, si dovrebbe anche considerare in che modo ciò potrebbe influire sui tempi / sui costi delle decisioni di investimento.

Il rendimento e la performance dei fondi sottostanti possono essere influenzati dai rischi per la sostenibilità incorporati nei loro investimenti. I rischi di sostenibilità includono qualsiasi impatto negativo materiale potenziale o effettivo sul valore di un investimento a seguito di un evento ESG o di una condizione ESG.

1.2 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

1) Fondo GLOBAL MANAGERS SELECTION FUND

1. *Oggetto e Politica di investimento del Fondo Feeder*

Il Fondo Feeder investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – Atlantic Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata

Selection Holdings SICAV FIAR. Il Fondo può altresì detenere sino al 15 % delle proprie attività in liquidità.

Il Fondo Feeder non è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati né ad: a) effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015; b) utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari con le stesse caratteristiche.

2. *Politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo Master*

Selection Holding – Atlantic Selection è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese Selection Holdings SICAV FIAR che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento in altri OICR. In particolare, il comparto Selection Holding – Atlantic Selection ha come obiettivo l'investimento con gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano prevalentemente nell'ambito dei mercati mobiliari globali. L'obiettivo di investimento è perseguito attraverso la selezione, il monitoraggio e l'allocazione diversificata geograficamente a tali gestori attraverso investimenti in quote di OICR da loro gestiti.

La strategia di investimento propria del comparto Selection Holding – Atlantic Selection verrà attuata secondo una opportuna diversificazione del patrimonio sia a livello di "strategie implementate dai gestori selezionati", sia a livello di OICR acquistati, e si orienterà principalmente verso strategie c.d. "direzionali" quali, a titolo esemplificativo, "Long/Short Equity", "Global Macro", "Event Driven" e "Long Equity", ma potrebbe anche considerare allocazioni ad altre strategie cercando di ottimizzare il rapporto rischio rendimento.

Il rendimento del Comparto sarà conseguenza dell'andamento dei singoli OICR nei quali è investito, direttamente o indirettamente il patrimonio del Fondo stesso. In termini generali, e sulla base dell'esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che i fondi alternativi appartenenti alle strategie direzionali sopra descritte potrebbero anche risultare meno reattivi, in termini di rendimento, rispetto agli OICR di investimento tradizionali mentre, al contrario, potrebbero offrire protezione nelle fasi di ribasso.

Sarà facoltà del comparto Selection Holding – Atlantic Selection assumere esposizioni con le modalità consentite nella rispettiva documentazione di offerta, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 150% ove l'esposizione sia determinata con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento UE 231/13 ovvero a 200% ove l'esposizione sia determinata con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento UE 231/13.

3. *Specificità della politica d'investimento del Fondo Feeder rispetto a quella del Fondo Master*

Non prevista

2) Fondo CHINA MANAGERS SELECTION FUND

1. *Oggetto e Politica di investimento del Fondo Feeder*

Il Fondo Feeder investe almeno l'85% dei propri attivi nelle azioni del comparto Selection Holding – China Selection della Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto lussemburghese costituita nella forma di fondo investimento riservato denominata

Selection Holdings SICAV FIAR. Il Fondo può altresì detenere sino al 15 % delle proprie attività in liquidità.

Il Fondo Feeder non è autorizzato ad investire in strumenti finanziari derivati né ad: a) effettuare operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto (pronti contro termine), riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli, come definite nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015; b) utilizzare swap a rendimento totale (c.d. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, o altri strumenti finanziari con le stesse caratteristiche.

2. Politica di investimento ed altre caratteristiche del Fondo Master

Selection Holding – China Selection è un comparto della Sicav di diritto lussemburghese Selection Holdings SICAV FIAR che si prefigge di generare rendimenti nel lungo periodo, attraverso l'investimento in altri OICR. In particolare, il comparto Selection Holding – China Selection ha come obiettivo l'investimento in OICR gestori di particolare talento selezionati tra coloro che si caratterizzano per una gestione attiva volta al raggiungimento di un rendimento assoluto, e che operano nei mercati della Grande Cina (i.e. Cina, Hong Kong e Taiwan) o con una politica di investimento globale ma basati in tali paesi.

La strategia di investimento propria del comparto Selection Holding – China Selection verrà attuata secondo una opportuna diversificazione del patrimonio sia a livello di "strategie implementate dai gestori selezionati", sia a livello di OICR acquistati, e si orienterà principalmente verso strategie c.d. "direzionali" quali, a titolo esemplificativo, "Long/Short Equity", "Global Macro", "Event Driven" e "Long Equity", ma potrebbe anche considerare allocazioni ad altre strategie cercando di ottimizzare il rapporto rischio rendimento.

Il rendimento del Comparto sarà conseguenza dell'andamento dei singoli OICR nei quali è investito, direttamente o indirettamente il patrimonio del Fondo stesso. In termini generali, e sulla base dell'esperienza passata che non necessariamente si deve ripetere, nelle fasi di forte rialzo dei mercati azionari ci si può aspettare che i fondi alternativi appartenenti alle strategie direzionali sopra descritte potrebbero anche risultare meno reattivi, in termini di rendimento, rispetto agli OICR di investimento tradizionali mentre, al contrario, potrebbero offrire protezione nelle fasi di ribasso.

Sarà facoltà del comparto Selection Holding – China Selection assumere esposizioni con le modalità consentite nella rispettiva documentazione di offerta, purché la leva finanziaria, tenuto conto anche dell'eventuale esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, non sia superiore a 150% ove l'esposizione sia determinata con il metodo degli impegni di cui all'art. 8 del Regolamento UE 231/13 ovvero a 200% ove l'esposizione sia determinata con il metodo lordo di cui all'art. 7 del Regolamento UE 231/13.

3. Specificità della politica d'investimento del Fondo Feeder rispetto a quella del Fondo Master

Non prevista

Art. 2 Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione

1. Le classi A, B e I dei Fondi sono del tipo "ad accumulazione": la SGR provvede al reinvestimento dei proventi, eventualmente generati dall'attività di gestione, che restano quindi compresi nel patrimonio dei Fondi.
2. La classe D dei fondi è "a distribuzione": una parte o la totalità degli eventuali proventi verranno distribuiti sulla base dei rispettivi utili, realizzati e non, conseguiti dai Fondi e risultanti dal rendiconto annuale dei Fondi stessi o dal rendiconto infrannuale di cui all'Art

- 14, comma 5 della parte C del presente Regolamento. La distribuzione potrà avvenire anche in più rate.
3. Si considerano aventi diritto alla distribuzione dei proventi i possessori delle quote di classe D esistenti l'ultimo giorno lavorativo del mese precedente la data di distribuzione del provento.
 4. L'ammontare dei proventi conseguiti nel periodo di riferimento e la/le data/e di distribuzione degli stessi sarà indicata nella Relazione degli Amministratori allegata al Rendiconto Annuale o infrannuale dei Fondi e comunicata direttamente ai partecipanti aventi diritto a mezzo lettera.
 5. La distribuzione dei proventi avviene a mezzo bonifico tramite la Banca Depositaria, in proporzione al numero di quote di classe D possedute da ciascun partecipante. Qualora il sottoscrittore abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione alla Banca Depositaria dei rispettivi certificati di partecipazione con le loro cedole.
 6. I sottoscrittori delle Classi D, qualora gli stessi non abbiano richiesto l'emissione di un certificato di partecipazione, potranno richiedere che i proventi destinati alla distribuzione possano essere reinvestiti nel rispettivo Fondo al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente. In tal caso il numero di quote per il reinvestimento da assegnare a ciascun partecipante verrà determinato sulla base del valore della quota del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi, che è calcolato ex cedola.
 7. I diritti relativi ai proventi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo qualora non richiesti nei termini di legge. Nel caso in cui il termine di prescrizione scada successivamente alla data di pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali proventi si prescrivono a favore della Società di Gestione.
 8. Il Consiglio di Amministrazione della SGR si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e rinviare la distribuzione dei proventi, ove a conoscenza di informazioni che facciano ritenere che la distribuzione potrebbe creare una situazione di disagio economico al Fondo, quali, a titolo meramente esemplificativo, la circostanza che i proventi maturati ma non ancora realizzati dal Fondo si siano ridotti nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre dell'anno di riferimento e il giorno di distribuzione dei proventi stessi, nonché nei casi in cui sia prevista una sospensione in base alle previsioni dei successivi articoli 8, par. 11, e 13. Della sospensione e del rinvio della distribuzione dei Proventi, così come della nuova data di distribuzione degli stessi, la Società di Gestione darà notizia direttamente ai partecipanti aventi diritto a mezzo lettera.
Il Consiglio di Amministrazione della SGR ha la facoltà di distribuire la parte dei proventi che non sono stati oggetto di effettiva distribuzione negli esercizi precedenti. La distribuzione avverrà secondo le modalità sopra descritte.

Art. 3 Spese ed oneri a carico dei Partecipanti e dei Fondi

3.1 Spese a carico dei singoli partecipanti

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

a) una commissione di sottoscrizione fino al 2% del controvalore delle quote sottoscritte dai singoli investitori.

b) altri oneri :

- costo di emissione dei certificati fisici, se richiesti, per un importo pari ad Euro 150 (centocinquanta);
- rimborso delle spese di spedizione e di assicurazione per l'invio al domicilio del partecipante del mezzo di pagamento relativo al rimborso di quote che saranno indicati di volta in volta al partecipante interessato e si limiteranno a coprire gli oneri effettivamente sostenuti dalla SGR.

c) imposte, bolli ed altre tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per ogni operazione di sottoscrizione e di rimborso.

I soggetti che procedono al collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatarî agevolazioni finanziarie consistenti nello sconto o nella retrocessione della commissione di sottoscrizione di cui al punto a) del presente paragrafo.

3.2 Spese a carico dei fondi

1. Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:

- Il compenso a favore della SGR costituito da una provvigione di gestione, calcolata con riferimento ad ogni Giorno di Valutazione, nella misura percentuale su base annua – per ciascun Fondo indicata nella tabella sottostante - del valore complessivo del Fondo al netto di tutte le componenti rettificative diverse dai debiti e crediti fiscali e dal compenso della SGR del mese di riferimento. La provvigione di gestione viene accantonata nello stesso mese e prelevata dalle disponibilità del Fondo entro 5 giorni lavorativi successivi al Giorno di Calcolo.

Per ciascun Fondo la provvigione di gestione è fissata nella seguente misura:

FONDO	CLASSE	PROVVIGIONE DI GESTIONE %
Global Managers Selection Fund	A	1,80 annuale
Global Managers Selection Fund	B	0,65 annuale
Global Managers Selection Fund	I	1,10 annuale
Global Managers Selection Fund	D	1,30 annuale
China Managers Selection Fund	A	1,80 annuale
China Managers Selection Fund	B	0,65 annuale
China Managers Selection Fund	I	1,10 annuale
China Managers Selection Fund	D	1,30 annuale

Ai fini di contenere gli oneri complessivi di gestione, la sopra citata provvigione di gestione verrà applicata solo sulla componente del patrimonio non costituita da OICR collegati, o sulla componente di OICR collegati che a loro volta applicano una provvigione di gestione inferiore a quella del Fondo. In quest'ultimo caso la provvigione di gestione applicata sarà pari solo alla differenza fra la provvigione applicata dal Fondo e quella applicata dall'OICR collegato.

La SGR s'impegna a dare nel rendiconto evidenza delle provvigioni applicate utilizzando i predetti criteri.

- i compensi riconosciuti alla Banca Depositaria per l'incarico svolto. Il compenso dovuto da ciascun fondo alla Banca Depositaria per i servizi resi è corrisposto mensilmente ed

è calcolato mensilmente sul valore complessivo netto del fondo. L'ammontare del compenso annuale è indicato nella convenzione stipulata fra la SGR e la Banca Depositaria. Le relative informazioni sono a disposizione dei partecipanti presso la sede della SGR.

- le spese di pubblicazione sul quotidiano del valore unitario delle quote del Fondo ed i costi della stampa dei documenti periodici destinati al pubblico e richiesti dalla normativa vigente, purché tali oneri non attengano al collocamento di quote del Fondo;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla partecipazione agli OICR oggetto di investimento;
- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di strumenti finanziari;
- le spese di revisione e di certificazione dei rendiconti del Fondo;
- le spese legali e giudiziali sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- gli oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo;
- gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni;
- gli interessi passivi connessi all'eventuale accensione di prestiti;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, per lo svolgimento delle attività di controllo e di vigilanza.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

Sul Fondo, per gli OICR collegati, non vengono fatte gravare dalla SGR spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso, sono addebitate esclusivamente le ordinarie spese bancarie e di cambio della divisa per i necessari pagamenti.

La SGR si riserva la facoltà di concedere ai singoli partecipanti e ad enti mandatarî agevolazioni finanziarie consistenti nella retrocessione o sconto di parte del compenso costituito dalla provvigione di gestione a favore della SGR.

3.3 Spese a carico della SGR

Sono a carico della SGR:

- le spese di funzionamento e amministrazione della stessa;
- le spese inerenti alla preparazione, alla stampa e alla diffusione del materiale di sottoscrizione utilizzato ai fini della commercializzazione del Fondo;
- le spese connesse con le fasi propedeutiche alla scelta degli investimenti;
- tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei sottoscrittori o del Fondo.

PARTE C: MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Art. 1 - La Società di Gestione

1. Global Selection SGR S.p.A. - Società di Gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banca del Ceresio di Lugano, ha per oggetto l'istituzione e la gestione di fondi comuni di investimento. E' autorizzata dalla Banca d'Italia e iscritta al n. 51 della Sezione Gestori di FIA dell'Albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "d.lgs 58/98") - con sede in Milano, via Tamburini 13, ed ha istituito e gestisce i Fondi comuni di investimento mobiliare alternativi ad emissione e rimborso mensile delle quote, come indicato nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.

Art. 2 - Compiti e responsabilità della Società di Gestione

1. La gestione dei Fondi compete alla SGR, che vi provvede nell'interesse dei partecipanti e nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs 58/98, dall'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.
2. L'attuazione della politica di investimento dei Fondi spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe di poteri, conformemente alle previsioni statutarie, ad un Comitato di Investimento, all'amministratore delegato, e/o a propri membri ed a dirigenti della Società.
3. Nell'interesse dei partecipanti, la SGR esercita i diritti inerenti alle attività ed agli strumenti finanziari nei quali sono investiti i patrimoni dei Fondi, salvo diversa disposizione di legge e fermo restando il divieto di utilizzare detti valori per la partecipazione a sindacati di controllo.
4. La SGR è responsabile verso i partecipanti dell'adempimento dei propri compiti secondo le regole del mandato.
5. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, a titolo meramente consultivo, della collaborazione di esperti esterni alla Società, ferma restando la responsabilità in ordine alle scelte adottate.
6. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ottica di una più efficiente gestione dei Fondi, può affidare, ad altre SGR aventi per oggetto la gestione di fondi alternativi, specifiche scelte di investimento in settori che richiedono competenze specialistiche, al fine di avvalersi delle loro specifiche professionalità, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di volta in volta dal gestore.

Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione della responsabilità della Società, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati, e:

- hanno una durata determinata e possono essere revocate dalla SGR con effetto immediato;
- hanno ad oggetto settori o mercati di investimento predeterminati e contengono clausole che, ove l'esecuzione delle scelte di investimento non sia subordinata al preventivo assenso da parte della Società, prevedono che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle istruzioni impartite periodicamente e a brevi intervalli dalla SGR stessa;
- non hanno carattere esclusivo. La SGR conserva, pertanto, la facoltà di effettuare operazioni sugli stessi settori o mercati di investimento per i quali sono concesse le deleghe;
- prevedono un flusso giornaliero di informazioni sulle operazioni effettuate dal delegato che consenta la tempestiva ricostruzione del patrimonio gestito;
- prevedono le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte della SGR e della Banca Depositaria.

Art. 3 - Compiti e responsabilità della Banca Depositaria

BNP Paribas S.A.. – Succursale Italia, con sede in Piazza Lina Bo Bardi n. 3; 20124 - Milano, è la banca depositaria dei Fondi (di seguito "Banca Depositaria"). La Banca Depositaria è incaricata del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi, e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal d.lgs 58/98 e dalle prescrizioni dell'Organo di Vigilanza e dal Regolamento.

Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi, nonché quelle di rimborso delle quote, sono svolte presso la Banca Depositaria.

Sotto la propria responsabilità, e previo assenso della SGR, la Banca Depositaria ha facoltà di concedere in sub-deposito i titoli ed i valori dei Fondi a soggetti scelti nell'ambito delle categorie individuate in via generale al Titolo VIII, Capitolo III, Sezione V, Paragrafo 1 del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato con Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015.

Si fa presente che – ai sensi dell'Art. 21, comma 11 della Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011, ove la legislazione locale di un Paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale la Banca Depositaria può delegare le sue funzioni a tale soggetto.

La Banca Depositaria è responsabile nei confronti della SGR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

L'incarico alla Banca Depositaria, conferito a tempo indeterminato, può essere revocato in qualsiasi momento da parte della SGR.

La Banca Depositaria può a sua volta rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a sei mesi.

L'efficacia della revoca o della rinuncia sono in ogni caso sospese fino a quando:

- un'altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l'incarico di Banca Depositaria dei Fondi, in sostituzione della precedente;
- gli strumenti finanziari inclusi nei Fondi e le disponibilità liquide di questi non siano stati trasferiti e accreditati presso la nuova Banca Depositaria sulla base di ordini scritti; la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione della Banca Depositaria, non sia stata approvata dalla SGR.

Art. 4 - Partecipazione ai Fondi

1. Secondo quanto disposto dal D.M. 30/2015 , i fondi alternativi non possono essere sottoscritti – per quanto riguarda i soli investitori non professionali -per un importo iniziale inferiore a 500.000 (cinquecentomila) EURO, tuttavia:
 - a) nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti tale importo iniziale non è inferiore a Euro 100.000.= (centomila) a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell'acquisto, l'ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Il sottoscrittore è tenuto a fornire informazioni accurate sul proprio portafoglio finanziario¹ e sugli investimenti in FIA.
 - b) nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli tale importo non è inferiore a 100.000. = (centomila)
2. Da tali disposizioni discende che i Fondi disciplinati dal presente Regolamento:
 - hanno un valore iniziale della quota pari a 500.000 (cinquecentomila) EURO, ad eccezione della Classe B dei Fondi per i quali è prevista un valore iniziale della quota pari a 750.000 (settecentocinquantamila) EURO.

¹ “portafoglio finanziario”: il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori

- devono essere sottoscritti per un importo, al netto degli oneri e spese di sottoscrizione, non inferiore a 25.000 (venticinquemila) EURO per i sottoscrittori professionali, per gli amministratori e i dipendenti della Società e di 500.000 (cinquecentomila) EURO per i sottoscrittori non professionali fatto salvo quanto riportato al comma 1 del presente articolo; l'importo della partecipazione a ciascun fondo non può scendere al di sotto del limite minimo di sottoscrizione, fatta eccezione per l'ipotesi di oscillazione del valore della quota;
 - non possono essere rimborsati parzialmente se per effetto di tali rimborsi il valore della partecipazione dei clienti non professionali a ciascun fondo scenda al di sotto del limite minimo di partecipazione.
3. I Fondi prevedono quattro classi di quote:
- "Classe A", caratterizzata da una commissione di gestione dell'1.8% su base annua, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni.
 - "Classe B", caratterizzata da una commissione di gestione dello 0.65% su base annua, investimento minimo iniziale pari a Euro 5.000.000 (cinquemilioni), periodicità di riscatto mensile con preavviso di 90 giorni, e riservata alle società controllanti e collegate alla SGR, a OICR collegati, ai soci, Presidenti Onorari, membri del Consiglio di Amministrazione della SGR e di tutte le predette società, nonché ai loro coniugi e ai parenti fino al 3° grado. La SGR si riserva il diritto di convertire le quote di Classe B in A del medesimo Fondo, secondo le modalità descritte dal successivo art. 9, comma 2, qualora non sussistessero più le condizioni sopra menzionate, fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 5;
 - "Classe I", caratterizzata da una commissione di gestione dell'1.1% su base annua, periodicità di rimborso mensile con preavviso di 35 giorni, sottoscrivibile per una somma minima complessiva iniziale di Euro 5.000.000.= (cinquemilioni), da Banche/ SIM / SGR / soggetti esteri anche nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Gestione di Portafogli (ai sensi dell'Art. 1, comma 5, lettera D del T.U.F o in forza alla normativa in vigore nel proprio paese), da fondazioni, enti previdenziali (incluse le casse professionali) e da clienti professionali di cui all'allegato 2 sezione 1 alla direttiva 2004/39/CE ("Mifid"). La SGR si riserva il diritto di convertire le quote di Classe I in quote di Classe A del medesimo Fondo, qualora non sussistessero più le condizioni quivi previste, secondo le modalità previste dal successivo Art. 9 par 2. Nel procedere alla verifica dell'importo minimo di sottoscrizione iniziale (500.000 = cinquecentomila EURO) previsto dalla normativa vigente per i fondi alternativi, la SGR terrà conto dei singoli clienti in nome dei quali l'intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli ha sottoscritto quote di "Classe I". La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di concedere ai soggetti sopra elencati una deroga alla somma minima complessiva sottoscrivibile.
 - "Classe D", caratterizzata da una commissione di gestione del 1.3% su base annua, periodicità di riscatto mensile con preavviso di 35 giorni, a distribuzione annuale dei proventi, investimento minimo iniziale pari a Euro 1.000.000 (un milione), e dal potere essere sottoscritta dopo la data di distribuzione dei proventi annuali o infrannuali, se previsti.
4. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o l'acquisto a qualsiasi titolo dei certificati rappresentativi delle quote stesse.
5. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
I giorni di valuta attribuiti a ciascun mezzo di pagamento sono specificati nel modulo di sottoscrizione.
La partecipazione ai Fondi comporta l'adesione al presente Regolamento, copia del quale verrà consegnata ai partecipanti nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione,

anche attraverso le tecniche della comunicazione a distanza. Il Regolamento sarà inoltre disponibile sul sito telematico della SGR.

La partecipazione ai Fondi non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

6. I Fondi non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e di sue eventuali successive modifiche o integrazioni, o ai sensi di norme legislative in materia finanziaria emanate da ogni Stato o entità politica degli Stati Uniti d'America o di ogni suo territorio, possesso o area soggetta alla giurisdizione statunitense, incluso il Portorico (di seguito: "gli Stati Uniti " o "US"). I Fondi non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e di sue eventuali successive modifiche o integrazioni, né ai sensi di ogni altra legge federale degli Stati Uniti. Di conseguenza, le Quote dei Fondi non potranno essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, per via diretta o indiretta, negli Stati Uniti , nei suoi territori, possedimenti o nelle aree soggette alla giurisdizione statunitense, ovvero a qualunque "US Person". Ai fini del presente Regolamento "US Person" comprende ogni persona fisica, giuridica o ente definita come US Person ai sensi delle leggi o regolamenti in materia finanziaria e fiscale degli Stati Uniti, incluse, senza alcuna limitazione:

- Una persona fisica residente negli Stati Uniti, un cittadino degli Stati Uniti o una persona – ovunque residente – in possesso di una "green card" statunitense;
- Una persona giuridica o ente costituiti secondo la legislazione degli Stati Uniti, ivi inclusa ogni sua filiale o succursale estera;
- Un trust istituito o regolato secondo la legge degli Stati Uniti.

La presente definizione di US Person sarà automaticamente modificata al fine di recepire ogni futuro cambiamento nella definizione di US Person ai sensi delle leggi o regolamenti in materia finanziaria e fiscale degli Stati Uniti incluso, senza limitazioni, il Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") e ciò al fine di considerare ogni US Person come definita dal FATCA o da ogni legge o regolamento rilevante. Qualora un sottoscrittore dei Fondi assumesse la qualifica di US Person diverrebbe assoggettato agli obblighi di ritenuta fiscal statunitense e di reporting alle autorità fiscali degli Stati Uniti. L'attuale politica della Società preclude la possibilità di investire nei fondi alle US Person. La Società inoltre opera al fine di prevenire la sottoscrizione dei Fondi a soggetti non "FATCA compliant" quali – secondo le definizioni contenute nel FATCA e nei regolamenti di attuazione : le "specified United States person", le "United States owned foreign entity", i "recalcitrant account holder" e le "non-participating foreign financial institution".

La partecipazione realizzata in violazione e/o elusione della predetta preclusione è da intendersi inefficace e autorizza la Società al rimborso forzoso delle quote, con diritto della Società al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

La preclusione e i predetti effetti operano qualsiasi sia il titolo di acquisizione delle Quote dei Fondi, anche mortis causa.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini dell'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e di rimborso, si definiscono:
 - **Giorno di Sottoscrizione:** il primo giorno lavorativo del mese solare successivo a quello nel quale la domanda di sottoscrizione è utilmente ricevuta dalla SGR. Si considerano utilmente pervenute le domande di sottoscrizione ricevute entro le ore 17.00 del settimo giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, a condizione che gli importi

oggetto della sottoscrizione siano pervenuti alla SGR e la valuta sia maturata a favore del fondo entro il medesimo giorno;

- Giorno di Rimborso: ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Le domande di rimborso si considerano utilmente pervenute se ricevute entro le ore 11.00 del trentottesimo (38) giorno precedente il Giorno di Rimborso () per le classi A, I e D, e del novantesimo (90) giorno per la classe B;
- Giorno di Calcolo: un giorno lavorativo non successivo al giorno 25 di ciascun mese solare nel quale la SGR provvede a calcolare il valore unitario della quota con riferimento alle consistenze dell'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente (Giorno di Valutazione);
- Giorno di Valutazione: ultimo giorno lavorativo di ciascun mese.

Art. 6 - Sottoscrizione

1. Per ogni Fondo la sottoscrizione iniziale si realizza tramite:
 - la compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR;
 - il versamento del corrispettivo in Euro mediante:
 - a) assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Global Selection SGR S.p.A. - rubrica intestata al fondo prescelto";
 - b) bonifico bancario a valere sui conti correnti indicati nel modulo di sottoscrizione, con valuta pari o antecedente il quarto giorno lavorativo antecedente il giorno di sottoscrizione;
 - I corrispettivi versati rimangono depositati su conti infruttiferi di interessi presso la Banca Depositaria e non danno luogo ad alcun riconoscimento di interessi a favore del sottoscrittore.

Per i soli investitori appartenenti alla categoria degli investitori professionali, di cui al D.M. 30/2015, sarà possibile richiedere la sottoscrizione dei fondi mediante domanda scritta sottoscritta dal legale rappresentante che contenga almeno:

- le generalità dell'investitore (ragione sociale, n. iscriz. Registro Imprese, codice fiscale e/o partita IVA);
 - le generalità del legale rappresentante;
 - il fondo/i oggetto dell'investimento;
 - l'importo della sottoscrizione che intende effettuare;
 - l'indicazione del mezzo di pagamento prescelto (assegno circolare o bonifico bancario con accredito sul/i conto/i corrente comunicati dalla SGR)
 - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.
2. La SGR, dopo attenta valutazione e qualora ciò non incida negativamente sulla politica di investimento del Fondo, può riservarsi di accettare anche sottoscrizioni pervenute successivamente alle ore 11:00 del quinto giorno lavorativo precedente il Giorno di Sottoscrizione, ma non oltre il Giorno di Valutazione, o per le quali il versamento del corrispettivo sia stato accreditato con data valuta successiva il terzo giorno lavorativo anteriore il Giorno di Sottoscrizione (ma in ogni caso non successiva al Giorno di Valutazione). In tale caso la Società invia conferma al sottoscrittore secondo le modalità indicate al punto 11. La SGR si riserva inoltre di rifiutare le sottoscrizioni qualora ciò possa compromettere la gestione e o il rendimento o incidere negativamente sulla politica di investimento dei fondi, respingendo i versamenti secondo i criteri stabiliti nel successivo paragrafo 6.

3. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata alla SGR direttamente dal sottoscrittore o per il tramite degli intermediari incaricati di ricevere le adesioni, i quali vengono impegnati contrattualmente dalla SGR – anche ai sensi dell’art. 1411 CC – ad inoltrare la documentazione di sottoscrizione ricevuta, comprensiva degli eventuali mezzi di pagamento di cui al comma 2, entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui la stessa è loro pervenuta. Le domande di sottoscrizione potranno essere inoltrate dal sottoscrittore o dall’intermediario incaricato anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, previa autorizzazione della SGR.
4. Nel caso in cui le domande di sottoscrizione non vengano accettate secondo quanto stabilito dai precedenti paragrafi 3 e 5, i versamenti verranno restituiti al sottoscrittore entro due giorni lavorativi dal Giorno di sottoscrizione, senza il riconoscimento di interessi.
5. La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Dal giorno di ricezione degli assegni, da parte della Banca Depositaria, decorre la relativa valuta. Per i bonifici bancari la valuta è quella riconosciuta dalla banca ordinante.
6. La periodicità delle sottoscrizioni è mensile per le Classi non a distribuzione dei proventi mentre, per la Classe D è annuale – o infrannuale nel caso di distribuzione di proventi infrannuali – sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi.
7. L’importo della sottoscrizione, al netto degli oneri e dei rimborsi spese, viene attribuito al fondo il Giorno di Sottoscrizione con la stessa valuta riconosciuta al mezzo di pagamento utilizzato.
8. La SGR provvede a:
 - determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni di esse determinate per difetto con troncamento alla sesta cifra dopo la virgola, da attribuire ad ogni sottoscrittore dividendo l’importo netto del versamento per il valore unitario della quota relativo al Giorno di Valutazione che precede il Giorno di Sottoscrizione;
 - emettere le quote entro cinque giorni lavorativi dal Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di sottoscrizione.
9. Entro il 5° giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo, la SGR fornisce alla Banca Depositaria istruzione per l’avvaloramento dei certificati rappresentativi delle quote. La Banca Depositaria li mette a disposizione degli aventi diritto presso la propria sede in Via Ansperto, 5 Milano entro il primo giorno lavorativo successivo.
10. A fronte di ogni versamento, entro 5 giorni dal Giorno di Calcolo, la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell’avvenuto investimento. Tale conferma indica:
 - la data di ricezione della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento ovvero dell’ordine effettuato con tecniche di comunicazione a distanza;
 - l’importo lordo versato e quello netto investito;
 - la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
 - il numero delle quote attribuite;
 - il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte;
 - la data cui il valore unitario si riferisce.
11. La richiesta di sottoscrizione di quote della Classe A di importo non inferiore ad Euro 1.000.000 (un milione), può prevedere l’istruzione alla SGR di provvedere alla conversione automatica in quote della Classe D del medesimo Fondo, da prendersi in considerazione

sulla base del Giorno di Valutazione precedente la Data di Distribuzione dei proventi, e da eseguirsi in conformità delle previsioni dell'Art 9 del presente Regolamento.

Art. 7 - Sottoscrizioni successive

1. Le sottoscrizioni successive alla prima da parte del medesimo sottoscrittore sono ammesse per importi almeno pari a Euro 25.000 (venticinquemila), fatto salvo quanto previsto all'art. 10 comma 5.

Art. 8 - Rimborsi

1. La richiesta di rimborso, con allegati i relativi certificati di partecipazione qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla SGR o tramite l'intermediario incaricato di ricevere le adesioni. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria.
2. La domanda di rimborso contiene:
 - le generalità del richiedente;
 - il nome del Fondo e relativa classe di quote da liquidare;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto per il rimborso dell'importo;
 - in caso di rimborso parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa vigente.

Le domande di rimborso difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.

3. Le domande di rimborso parziale verranno considerate valide a condizione che il controvalore di partecipazione al Fondo da parte del sottoscrittore non scenda al di sotto di 500.000 (cinquecentomila) Euro per i sottoscrittori non professionali o di 100.000 (centomila) se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 4 comma 1 a) e b). Se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento, la disposizione dovrà essere considerata come un rimborso totale della partecipazione che il sottoscrittore detiene, salvo diversa indicazione da parte del sottoscrittore. Per i rimborsi parziali relativi alle quote delle classi "B" e "I", se a causa del rimborso parziale l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore unitario della quota pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento iniziale prevista per la classe, la SGR ha diritto di convertire le quote di classe "B" o "I", a seconda del caso, in quote di classe "A" del medesimo Fondo secondo le modalità previste dal successivo Art. 9 par 2. La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di non procedere alla predetta conversione delle quote.
4. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art 1411 c.c. – i soggetti incaricati di ricevere le adesioni ad inviare alla stessa SGR le domande di rimborso entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. La SGR si impegna affinché i soggetti incaricati di ricevere le adesioni non pongano a carico dei clienti obblighi e oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente Regolamento. Le domande di rimborso potranno essere inoltrate dall'intermediario incaricato del collocamento alla SGR anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.

5. La periodicità dei rimborsi è mensile.
6. Il controvalore del rimborso viene determinato applicando il valore unitario della quota stabilito nel Giorno di Calcolo dello stesso mese del Giorno di Rimborso come definito all'Art. 5 par. 1, ed è al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La SGR, a propria discrezione, ha facoltà di individuare un Giorno di Rimborso utile precedente al decorrere del periodo di preavviso dalla ricezione della domanda di rimborso.
7. Con riferimento ad ogni domanda di rimborso, l'operazione di pagamento del controvalore di rimborso viene normalmente effettuata il quinto giorno lavorativo successivo al Giorno di Calcolo.
Le operazioni di pagamento non possono in ogni caso essere effettuate:
 - nei giorni di chiusura delle Borse;
 - nei giorni di chiusura del sistema bancario in genere;
 - nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.In tali casi le operazioni di pagamento avverranno il primo giorno lavorativo immediatamente successivo di apertura delle Borse, Banche o alla cessazione delle operazioni di liquidazione del Fondo.
8. La SGR non è responsabile di eventuali ritardi o spese verificatisi presso la banca ricevente o il sistema di compensazione.
9. Il rimborso può avvenire solo a mezzo bonifico bancario intestato al sottoscrittore. Non verranno effettuati rimborsi a favore di terze parti.
10. Nel caso di richieste di rimborso il cui importo complessivo sia pari o superiore al 15% del patrimonio di un Fondo e negli altri casi in cui si ravvisi l'esigenza di evitare smobilizzi tali che potrebbero pregiudicare gli interessi dei partecipanti ad un Fondo, la SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso, comunicando tempestivamente tale intenzione alla Banca d'Italia e ai clienti via telefax o telegramma, altri mezzi di comunicazione a distanza come indicato nel modulo di sottoscrizione, a cui farà seguito una lettera di conferma.
11. La SGR si riserva la facoltà di sospendere il rimborso per un periodo non superiore a tre mesi dalla ricezione della domanda di rimborso nel caso di:
 - congiuntura economica o altri eventi di carattere eccezionale tali da determinare l'impossibilità di calcolare il valore netto del patrimonio del Fondo
 - interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare i valori di una parte rilevante degli investimenti del Fondo. Al verificarsi di tali casi la SGR provvede ad informare tempestivamente i sottoscrittori, la Banca d'Italia e la Consob.

Art. 9 - Operazioni di passaggio tra Fondi e classi di quote degli stessi

1. I partecipanti possono richiedere il passaggio del proprio investimento in un Fondo (c.d. fondo di partenza) ad altro Fondo tra quelli indicati nel presente Regolamento (c.d. fondo di destinazione).
2. L'operazione di passaggio avverrà, per quanto riguarda il rimborso del fondo di partenza, con le modalità indicate nell'art. 8 mentre relativamente alla sottoscrizione del fondo di destinazione non verranno considerate, ai fini dell'individuazione del Giorno di sottoscrizione, le regole indicate al primo alinea dell'art. 5 "Definizioni" (Giorno di

Sottoscrizione) del presente Regolamento relativamente all'utile ricevimento della domanda di sottoscrizione. Per le domande di passaggio tra classi dello stesso fondo, la SGR ha la facoltà di individuare per la classe di destinazione un Giorno di Sottoscrizione coincidente con il Giorno di Rimborso della classe di partenza. Negli altri casi il Giorno di Sottoscrizione sarà quello del mese successivo al Giorno di Rimborso del fondo di partenza. Il numero di quote rivenienti dalle operazioni di conversione verrà determinato al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. La richiesta di passaggio con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, deve avvenire mediante apposita domanda scritta, sottoscritta dall'avente diritto, presentata o inviata direttamente alla SGR o tramite l'intermediario incaricato di ricevere le adesioni. I certificati possono, alternativamente, essere messi a disposizione della SGR presso la Banca Depositaria. La domanda di passaggio contiene:
 - le generalità del richiedente;
 - il nome dei Fondi e delle classi di quote oggetto del passaggio;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, l'ammontare che si desidera convertire;
 - in caso di passaggio parziale, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali ulteriori dati richiesti dalla normativa e dal regolamento vigente.Le domande di passaggio difformi rispetto a quanto sopra previsto non sono ritenute valide.
4. Le domande di passaggio parziale tra fondi verranno considerate valide a condizione che il controvalore di partecipazione ad entrambi i fondi da parte dei sottoscrittori non professionali non scenda al di sotto di 500.000 (cinquecentomila) Euro o del diverso importo minimo iniziale previsto all'art. 4, comma 3 per le quote delle Classi "B", "I" e "D", salva la facoltà della SGR, in presenza di adeguati motivi e per le sole Classi "B", "I" e "D", di accogliere la domanda e dare corso all'operazione.
5. La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore un diritto fisso di Euro 150 per ogni passaggio a titolo di rimborso spese. E' esclusa l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione di cui all'art. 8, comma 1.
6. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art 1411 c.c. – i soggetti incaricati di ricevere le adesioni ad inviare alla stessa SGR le domande di passaggio entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute. Le domande di passaggio potranno essere inoltrate dall'intermediario incaricato del collocamento alla SGR anche per il tramite di tecniche di comunicazione a distanza.
7. La SGR si riserva di subordinare l'accettazione delle domande di passaggio alla verifica della sussistenza in capo al sottoscrittore delle condizioni per la partecipazione al Fondo e classe di quote a cui si desidera accedere. In assenza di opposizione al passaggio da parte della SGR – notificata anche mediante tecniche di comunicazione a distanza – entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il passaggio si intenderà autorizzato. La SGR si riserva inoltre di rifiutare la domanda di passaggio qualora ciò possa compromettere la gestione e o la performance del fondo di destinazione secondo quanto stabilito all'Art 6 par. 3.
8. Al passaggio si applicano le medesime condizioni sospensive previste per i Rimborsi, di cui all'art. 8, ai paragrafi 7, 10 e 11.

Art. 10 - Trasferimenti di quote

1. I partecipanti a ciascun Fondo possono trasferire a terzi, in tutto o in parte, le quote del Fondo possedute, a condizione che:
 - le quote trasferite ad ogni cessionario che non sia già titolare di quote del Fondo siano di importo complessivo non inferiore all'investimento minimo iniziale previsto all'art. 4 commi 1 e 3, per la classe di quote interessata;
 - la partecipazione al Fondo da parte del cedente non scenda – per effetto della cessione parziale delle quote – al di sotto dell'investimento minimo iniziale previsto all'art. 4 commi 1 e 3, per la classe di quote interessata.
2. Al fine di trasferire, in tutto o in parte, le quote di un Fondo posseduto, il partecipante dovrà comunicare preventivamente alla SGR la propria intenzione ad operare il trasferimento, indicando il Fondo, la classe di appartenenza ed il numero di quote che intende trasferire nei confronti di ogni cessionario. La SGR si riserva di subordinare l'accettazione delle domande di trasferimento alla verifica della sussistenza in capo al cessionario delle condizioni per la partecipazione al Fondo e classe di quote a cui si desidera accedere.
3. Il numero di quote rivenienti dalle operazioni di trasferimento verrà determinato al netto degli eventuali oneri fiscali calcolati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
4. In assenza di opposizione al trasferimento da parte della SGR entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del partecipante, il trasferimento si intenderà autorizzato.
5. Gli importi minimi e le condizioni di partecipazione dell'art. 4 comma 3, non si applicano per le quote della classe "B", nei casi di trasferimento per donazione o successione per causa di morte a beneficio di parenti ed affini entro e non oltre il 4° (quarto) grado dall'originario sottoscrittore delle quote; l'avente causa comunque, non potrà effettuare nuove sottoscrizioni di quote di classe "B", se non nel rispetto delle condizioni di partecipazione e per importi pari, o superiori, a quello minimo iniziale stabilito al richiamato articolo per le quote di questa classe.
6. Se a causa di un trasferimento parziale, fatti salvi i casi di donazione e successione per causa di morte di cui al comma 5, l'ammontare investito dal sottoscrittore nel Fondo (calcolato il giorno di ricezione della domanda di rimborso da parte della SGR, con riferimento all'ultimo valore unitario della quota pubblicato) risulta inferiore alla somma minima di investimento iniziale prevista per la classe, la SGR ha diritto di convertire le quote di classe "B" o "I", a seconda del caso, in quote di classe "A" del medesimo Fondo secondo le modalità previste dal precedente art. 9 par 2. La SGR, in presenza di adeguati motivi, ha facoltà di non procedere alla predetta conversione delle quote.

Art. 11 - Quote e certificati di partecipazione

1. Le quote di partecipazione a ciascun Fondo sono distinte in classi con differenti caratteristiche e ciò in ragione del fatto che:
 - le quote di classe A, B e I sono ad accumulazione dei proventi, mentre le quote di classe D sono a distribuzione;
 - le quote, in ragione della diversa classe, prevedono differenti livelli commissionali e differenti prezzi iniziali;

- le quote di classe D sono emesse successivamente alla data di distribuzione dei proventi;
- sono rappresentate da certificati cumulativi al portatore o fisici nominativi, a scelta e su richiesta del sottoscrittore.

Tutte le quote di un Fondo - ovvero tutte le quote appartenenti alla medesima classe - hanno uguale valore e uguali diritti. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote di Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe.

2. In linea generale e fermo restando la facoltà dell'investitore di disporre diversamente, le quote sono immesse in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa l'emissione di certificati fisici nominativi. L'emissione e la conversione di tali certificati da nominativi a cumulativi, nonché il loro frazionamento o raggruppamento può avvenire previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese di emissione, di EURO 150 (centocinquanta) per ogni certificato emesso.
3. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o per frazioni di esse determinate per difetto con troncamento alla sesta cifra dopo la virgola.
4. La predisposizione dei certificati avviene ad opera della SGR. Ogni certificato porta la firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione della SGR (che può anche essere riprodotta meccanicamente, purché l'originale sia depositato presso il Registro delle Imprese ove ha sede la SGR) e la firma, per l'avvaloramento, della Banca Depositaria.
5. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro del certificato presso la Banca Depositaria o, su richiesta, presso la sede della SGR, ovvero richiederne, in ogni momento, l'inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato.
6. E' facoltà del sottoscrittore chiedere - anche successivamente alla sottoscrizione - l'immissione delle proprie quote in un certificato cumulativo al portatore, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti; detto certificato cumulativo è tenuto in deposito gratuito amministrato presso la Banca Depositaria, con rubriche distinte per singolo partecipante.
7. Il certificato cumulativo viene emesso mensilmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse nazionali, con contestuale annullamento di quello emesso precedentemente, tranne nel caso in cui la consistenza dello stesso rimanga invariata.
8. Le quote presenti nel certificato cumulativo possono eventualmente essere contrassegnate solo con un codice identificativo elettronico, ferma restando la possibilità della Banca Depositaria di accedere alla denominazione del partecipante in caso di emissione di certificato singolo o al momento del rimborso della quota.
9. E' comunque fatto salvo il diritto del partecipante di ottenere in ogni momento l'emissione e la consegna del certificato rappresentativo di tutte o parte delle quote di sua pertinenza già immesse nel cumulativo, previo versamento, a titolo di rimborso spese, dell'importo di EURO 150 (centocinquanta), per ogni nuovo certificato emesso.
10. E' facoltà irrevocabile della Banca Depositaria procedere in ogni momento - senza oneri per i partecipanti o per il Fondo - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.

Art. 12 - Criteri per la Determinazione del Valore Complessivo Netto di ciascun Fondo

1. Il valore complessivo netto di ciascun Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.
2. La SGR calcola con cadenza mensile il valore complessivo netto del Fondo gestito. Il calcolo è riferito al valore del Fondo all'ultimo giorno di ogni mese ("Giorno di Valutazione") e viene effettuato dalla SGR nel "Giorno di Calcolo".
3. Il calcolo del valore complessivo netto di ciascun Fondo e classe verrà effettuato conformemente ai seguenti criteri: per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in strumenti finanziari, quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali, rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide di ciascun Fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità". Per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo e classe si terrà inoltre conto della quota parte dei diritti e degli oneri maturati di diretta pertinenza del Fondo e relativa classe.
4. Le quote dei fondi oggetto di investimento verranno valorizzate sulla base delle comunicazioni ricevute dalla SGR entro il giorno di calcolo. In assenza di tale comunicazione, le quote dei fondi oggetto di investimento verranno valutate al presunto valore di realizzo, sulla base degli elementi informativi in possesso della SGR. I prezzi in valute diverse dall'Euro sono convertiti in quest'ultima valuta sulla base dei cambi correnti alla data di riferimento della valutazione, sulla base dei rilevamenti effettuati sui circuiti informativi specialistici.
5. Per la determinazione dei valori da applicare alle quantità come sopra individuate si applicano i criteri di valutazione stabiliti dall'Organo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del d.lgs 58/98. I partecipanti hanno diritto di ottenere gratuitamente dalla SGR la documentazione relativa ai suddetti criteri di valutazione.

Art. 13 - Valore Unitario della Quota e sua Pubblicazione

1. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo e classe è determinato dalla SGR con cadenza mensile, dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo le modalità di cui all'art. 11, per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valutazione. Per la determinazione del valore complessivo netto di ciascuna classe si terrà inoltre conto della quota parte degli oneri di diretta pertinenza della classe stessa.
2. Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla SGR sulla base dei dati relativi alle emissioni e ai rimborsi forniti dalla Banca Depositaria.
3. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo e classe è pubblicato mensilmente sul sito internet della SGR, all'indirizzo www.ceresioinvestors.com, con l'indicazione della data cui si riferisce. A titolo informativo la SGR potrà dare indicazioni sul valore della quota con periodicità quindicinale.
4. Il valore unitario delle quote dei fondi é:

FONDO	CLASSE	VALORE UNITARIO DELLE QUOTE
Global Managers Selection Fund	A	Euro 500.000 (cinquecentomila)
Global Managers Selection Fund	B	Euro 750.000 (settecentocinquantomila)

Global Managers Selection Fund	I	Euro 500.000 (cinquecentomila)
China Managers Selection Fund	A	Euro 500.000 (cinquecentomila)
China Managers Selection Fund	B	Euro 750.000 (settecentocinquantamila)
China Managers Selection Fund	I	Euro 500.000 (cinquecentomila)

Per le classi D il valore iniziale della quota sarà pari a quello della classe A e comunque ad un valore unitario non inferiore al minimo di legge.

5. La SGR potrà sospendere il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota del Fondo – e quindi le relative operazioni di sottoscrizione e di rimborso - nelle seguenti situazioni di forza maggiore che non consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione, come, a titolo meramente esemplificativo:
 - alluvioni;
 - terremoti;
 - guerre civili;
 - sommosse;
 - sospensione della valutazione della quota dei Fondi Master oggetto di investimento da parte dei Fondi.
6. Al cessare di tali situazioni, la SGR si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario della quota del Fondo e provvederà alla sua pubblicazione sul quotidiano di cui al precedente comma 3. In ogni caso le sottoscrizioni e i rimborsi, riguardanti le quote del Fondo i cui valori siano stati sospesi, avverranno al primo Giorno di Sottoscrizione o Rimborso successivo al ripristino del regolare corso di valutazione; il valore delle quote utilizzato sarà quello riferito al primo Giorno di Valutazione precedente al Giorno di Sottoscrizione o di Rimborso. In ogni caso, verranno divulgati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
7. La SGR può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota del Fondo gestiti in caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del/dei Fondo/i.
8. Nei casi di cui al comma che precede, la SGR informa immediatamente della sospensione il pubblico dei sottoscrittori, dandone notizia sul quotidiano di cui al precedente comma 3°, e l'Organo di Vigilanza.
9. In caso di errori nel calcolo del valore unitario delle quote di un Fondo o di una classe, la SGR – una volta accertato il valore corretto – provvede a determinare gli eventuali importi da ristorare ai partecipanti e al Fondo, nonché a pubblicare il valore corretto nel rispetto dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia e dal presente Regolamento. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,50 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore") la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

Art. 14 - Scritture Contabili

1. La contabilità di ciascun Fondo è tenuta dalla SGR; questa, con riferimento al Fondo gestito, in aggiunta alle scritture prescritte dal Codice Civile per le imprese e secondo le medesime modalità, redige:

- a) il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative alla gestione e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote nonché ogni altra operazione relativa alla gestione del Fondo stesso;
 - b) entro 6 mesi dalla fine di ogni esercizio annuale il rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione degli Amministratori;
 - c) entro 2 mesi dalla fine del semestre, la relazione semestrale relativa all'attività di gestione del fondo dei primi sei mesi dell'esercizio;
 - d) entro il "Giorno di Calcolo", il prospetto recante l'indicazione del valore complessivo netto del Fondo e del valore unitario delle quote di partecipazione di cui agli art. 11 e 12.
2. I documenti di cui ai punti b), c) e d) sono redatti secondo le disposizioni emanate dall'Organo di Vigilanza; essi sono messi a disposizione del pubblico presso la sede della SGR:
- entro 30 giorni dalla loro redazione, per quel che concerne il rendiconto annuale e la relazione semestrale di cui ai punti b) e c);
 - entro il giorno successivo a quello di riferimento, per quanto riguarda il prospetto di cui al punto d).
3. L'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo e l'ultima relazione semestrale sono altresì messi a disposizione del pubblico entro lo stesso termine di cui sopra presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione, nonché presso la sede della SGR.
4. I partecipanti hanno diritto di esaminare i documenti di cui ai punti b), c) e d) e di ottenere gratuitamente dalla SGR, anche a domicilio, copia del rendiconto e della relazione semestrale. A tal fine i partecipanti possono inviare apposita richiesta presso la sede della SGR.
5. Un rendiconto di gestione è redatto, messo a disposizione e sottoposto a revisione conformemente al rendiconto della gestione, qualora la SGR decida la distribuzione infrannuale dei proventi.

Art. 15 - Revisione Contabile

1. La revisione della contabilità della SGR e di ciascun Fondo è affidata ad una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs 58/98, nominata dall'assemblea della SGR. La società di revisione dei Fondi Feeder e del Fondo Master, se diverse, stipulano un accordo per lo scambio di informazioni necessarie a svolgere le funzioni loro attribuite.
2. La società di revisione provvede altresì alla certificazione del rendiconto di gestione e di liquidazione di ciascun Fondo.

Art. 16 - Modifiche del Regolamento

1. Eventuali modifiche del Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SGR. Per l'attuazione delle modifiche del Regolamento, richieste da disposizioni di legge o regolamentari, è conferita delega permanente al Presidente o ad un Amministratore della SGR, il quale porterà a conoscenza del Consiglio di Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

2. il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato, mediante avviso, sul medesimo sito internet della società all'indirizzo www.ceresioinvestors.com.
3. L'efficacia di ogni modifica connessa con la sostituzione della SGR o della Banca Depositaria, ovvero che incida sulle caratteristiche o sullo scopo di uno o più Fondi o sui diritti patrimoniali dei partecipanti, è soggetta a sospensiva, se le modifiche deliberate dal Consiglio di Amministrazione non sono approvate per iscritto dalla totalità dei partecipanti prima della comunicazione prevista nel precedente comma 2. La sospensiva di efficacia è di 40 giorni decorrenti dalla data della comunicazione prevista nel precedente comma 2. Le modifiche del Regolamento che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche stesse, a meno che dette modifiche non siano richieste da disposizioni di legge o di regolamento.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione della SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Nel caso di deliberazione di modifiche regolamentari connesse con la sostituzione della SGR o della Banca Depositaria, ovvero relative a variazioni delle caratteristiche o dello scopo di ciascun Fondo, la SGR provvederà ad informare singolarmente i partecipanti di tale circostanza.
6. La Società provvederà ad inviare copia del testo del Regolamento modificato, a proprie spese, a tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

Art. 17 - Liquidazione dei Fondi

1. Fatte salve le disposizioni degli artt. 56 e 57 del d.lgs 58/98, la liquidazione di ciascun Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicata nella Parte A-Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato ovvero anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione di ciascun Fondo.
2. In ogni caso, la liquidazione di ciascun Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR, avendo preventivamente informato Banca d'Italia.
3. La liquidazione di ciascun Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza e, in particolare, delle seguenti modalità:
 - a) a partire dalla data della delibera assembleare di cui sopra, cessa ogni ulteriore attività di investimento; l'emissione e il rimborso delle quote sono sospesi;
 - b) l'avviso di liquidazione di ciascun Fondo e la data dalla quale cesserà ogni ulteriore attività di investimento e verrà sospesa l'attività di emissione e rimborso delle quote sono pubblicati sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3, per almeno tre volte a distanza di una settimana l'una dall'altra;
 - c) a partire dal giorno successivo alla terza pubblicazione di cui alla lettera b) la SGR provvede a liquidare l'attivo di ciascun Fondo nell'interesse dei partecipanti, realizzando alle migliori condizioni possibili le attività che lo compongono, secondo un piano di smobilizzo predisposto dalla Società medesima e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza;

- d) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, attenendosi ai criteri stabiliti per il rendiconto di cui all'art. 11, ove applicabili, e indicando il riparto in denaro spettante ad ogni quota, determinato sulla base del rapporto tra attività nette realizzate e numero delle quote in circolazione;
- e) la società di revisione di cui all'art. 12 provvede alla revisione della contabilità anche per quanto attiene alle operazioni di liquidazione nonché alla certificazione del rendiconto finale di liquidazione;
- f) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati e affissi nella sede della SGR e della Banca Depositaria, nonché nelle filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Ogni partecipante potrà prenderne visione ed ottenerne copia a proprie spese;
- g) dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data pubblicità mediante avviso sul quotidiano di cui all'art. 10, comma 3;
- h) la Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SGR, al rimborso delle quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione, man mano che vengono presentate le richieste di rimborso secondo le modalità di cui all'art. 7;
- i) le somme non riscosse dai partecipanti entro 90 giorni dalla data di inizio delle operazioni di rimborso rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SGR, con l'indicazione che trattasi di ammontari derivanti dalla liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome dell'avente diritto - quando i certificati sono nominativi - ovvero l'elenco del numero di serie dei certificati - se questi sono al portatore;
- j) i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato sub i) si prescrivono a favore della SGR, qualora non esercitati nei termini di legge, a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera f);
- k) la procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Organo di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

Art. 18 - Foro Competente

1. Per quanto concerne le controversie tra i partecipanti a ciascun Fondo, la SGR e/o la Banca Depositaria, si applicano le norme vigenti in materia di Foro competente.



GLOBAL SELECTION SGR
Via Tamburini 13
20123 Milano
Tel: +39.02.30377301
Fax: +39.02.30377249

www.ceresioinvestors.com